

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/A

Il Presidente Federale

- Viste le delibere del Consiglio Federale pubblicate sui C.U. nn. 31/A e 32/A del 30.7.2009 in virtù delle quali è stato integrato l'organico del campionato di II Divisione 2009/2010 con le società A.S.G. Nocerina S.r.l., Vico Equense Calcio 1958 S.r.l., U.S. Poggibonsi S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., Valenzana Calcio S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., A.C. Isola Liri S.r.l.;
- Attesa la necessità di concedere alle società U.S. Poggibonsi S.r.l., Valenzana Calcio S.r.l. e A.C. Isola Liri S.r.l., un termine per la conferma, quali Giovani di Serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori appartenenti alla classe 1990 nonché alle sole società A.S.G. Nocerina S.r.l., Vico Equense Calcio 1958 S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., un termine per la conferma, quali professionisti, dei calciatori già tesserati come non professionisti e giovani dilettanti, aventi l'età prevista dall'art. 28, comma 3 delle N.O.I.F. e per la conferma, quali Giovani di Serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori appartenenti alla classe 1990;
- Ritenuto congruo assegnare il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- Attesa la necessità di provvedere con urgenza;
- Sentiti i Vice Presidenti;
- Visto l'art. 24, comma 3 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

alle società U.S. Poggibonsi S.r.l., Valenzana Calcio S.r.l. e A.C. Isola Liri S.r.l. è concesso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per la conferma, quali Giovani di Serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori appartenenti alla classe 1990;

alle società A.S.G. Nocerina S.r.l., Vico Equense Calcio 1958 S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. è concesso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento per la conferma, quali professionisti, dei calciatori già tesserati come non professionisti e giovani dilettanti, aventi l'età prevista dall'art. 28, comma 3 delle N.O.I.F. e per la conferma, quali Giovani di Serie in rapporto di addestramento tecnico, dei calciatori appartenenti alla classe 1990.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete